

Disposizioni relative alle offerte e alla conclusione dei contratti d'appalto

ARTICOLO 1 – *Le offerte*

1.1 La presentazione di un'offerta in risposta ad un bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea, compreso il CCR (Centro comune di ricerca), comporta per l'offerente:

- (i) l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel bando di gara, nel presente capitolato generale ed eventualmente nel capitolato d'oneri;
- (ii) la rinuncia alle proprie condizioni di vendita o di lavori.

Salvo deroga esplicitamente prevista nel bando di gara, l'offerta è irrevocabile per tre mesi con decorrenza dalla data della sua presentazione alla Commissione.

1.2 Le offerte devono:

- (i) essere redatte preferibilmente sulla carta intestata dell'offerente o sul modulo di "Risposta" della Commissione;
- (ii) essere firmate dall'offerente o dal suo mandatario a ciò autorizzato;
- (iii) essere perfettamente leggibili, in modo da escludere ogni dubbio su parole e cifre;
- (iv) essere spedite in doppia busta. Entrambe le buste devono essere chiuse; quella interna, oltre all'indicazione dell'ufficio destinatario indicato nel bando di gara, deve recare la dicitura "Gara d'appalto. Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta". Se si usano buste autoadesive, si devono chiudere con nastro adesivo sul quale il mittente apporrà, in sbieco, la propria firma;
- (v) essere spedite per posta entro il termine ultimo indicato nel bando di gara, in plico raccomandato (farà fede il timbro postale), o recapitate tramite corriere, dietro ricevuta datata della Commissione.

ARTICOLO 2 – *I prezzi*

2.1 La Commissione europea, compreso il CCR, stipula i contratti d'appalto ed effettua i pagamenti in euro. Di conseguenza, le offerte devono essere stilate in euro.

2.2 Nelle offerte devono figurare separatamente il prezzo totale del contratto e, se stabilito nel capitolato d'oneri o nei documenti sostitutivi, ogni sua componente, ed inoltre gli eventuali oneri fiscali, dazi doganali, spese d'imballaggio, di trasporto e di assicurazione. Secondo le eventuali istruzioni del capitolato d'oneri, vanno indicate a parte le spese di montaggio e di tutte le altre prestazioni che costituiscano parte integrante di una fornitura.

- 2.3 A norma degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (GU n. 152 del 13 luglio 1967), le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, imposte indirette e imposte sulla vendita. L'esenzione è accordata alla Commissione dai governi degli Stati membri direttamente oppure mediante rimborso, previa presentazione dei documenti giustificativi.
A tale scopo, la Commissione impartirà le necessarie istruzioni all'offerente al quale aggiudicherà l'appalto.
- 2.4 Se nel bando di gara si prevedano esplicitamente più partite o lotti, l'offerente deve indicare il prezzo distinto di ciascuna partita o lotto di cui propone la fornitura.
Egli può anche indicare la riduzione di prezzo che è disposto ad accordare se gli venga aggiudicata l'intera fornitura o un gruppo di partite o di lotti da lui stesso determinati.
Inoltre, può subordinare la propria offerta all'aggiudicazione di tutto l'appalto o soltanto di una parte di questo.
- 2.5 Tranne in caso di deroga esplicitamente prevista nel bando di gara, i prezzi del contratto sono fissi e non modificabili.

ARTICOLO 3 – Conclusione del contratto

- 3.1 I contratti vengono conclusi con l'accordo scritto delle parti.
- 3.2 La conclusione di un contratto avviene mediante notifica all'offerente dell'accettazione dell'offerta.
Si procede a tale notifica mediante lettera o bollettino d'ordinazione.
- 3.3 Se l'accettazione non è esattamente conforme all'offerta, oppure se la Commissione notifica la propria decisione quando è già scaduto il termine di validità dell'offerta, la conclusione del contratto è subordinata al consenso scritto dell'offerente.
- 3.4 Il contratto può esser concluso anche mediante un contratto di servizi.
- 3.5 Ove non sia possibile determinare in anticipo i quantitativi voluti e le date precise di fornitura o di prestazione, la Commissione si riserva la facoltà di concludere il contratto in forma di contratto quadro. Un simile "contratto quadro" impegna reciprocamente le due parti per quanto riguarda gli elementi stabiliti a titolo definitivo ed in forma non equivoca al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, quali il prezzo e l'oggetto del contratto, nonché la sua durata e le condizioni di base per la sua esecuzione.
- 3.6 Quando non vi siano differenziazioni nella natura delle prestazioni da fornire oppure quando l'entità dell'appalto o l'urgenza della prestazione e del tempo di adempimento richiesto non consenta di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la Commissione può anche concludere un "contratto quadro multiplo" con più aggiudicatari. In tal caso, il servizio ordinatore stabilisce l'ordine di classifica in base all'elenco degli aggiudicatari compilato in funzione dei criteri di aggiudicazione indicati nel capitolato d'oneri. L'indisponibilità del primo contraente, che non comporta inadempimento ai sensi dell'articolo 13.1, autorizza la Commissione a rivolgersi al secondo in classifica e così di seguito. Il servizio ordinatore indica nel bando di gara d'appalto e nel capitolato d'oneri il numero di offerenti con i quali concluderà il contratto, le regole per rivolgersi ad essi in ordine successivo e le altre modalità inerenti a una simile situazione.

ARTICOLO 4 – *Inesistenza dell'obbligo di concludere il contratto*

L'aver bandito una gara d'appalto non obbliga la Commissione ad aggiudicarlo.

Se il pubblico incanto o l'appalto-concorso riguarda più partite o lotti, la Commissione si riserva il diritto di aggiudicarne soltanto alcuni.

La Commissione non è tenuta a corrispondere risarcimenti agli offerenti le cui offerte non siano state accolte, neppure quando essa rinunci a concludere il contratto.